

Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020 — Anno 2025

(Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 21 luglio 2025)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di contributi straordinari a fondo perduto in «de minimis», previsti dall'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14.
2. L'obiettivo è sostenere l'apertura e garantire la continuità delle attività degli esercizi di vicinato che operano nel commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) **Aiuto**: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) **Commercio al dettaglio**: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree in sede fissa, direttamente al consumatore finale;
 - c) **Contributo a fondo perduto in «de minimis»**: l'aiuto ottenuto con l'esplicito riferimento al regime previsto dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, IT serie L, del 15 dicembre 2023, e soggetto alle condizioni da esso stabilite;
 - d) **Esercizio di vicinato**: struttura commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nel Comune di Aosta e a 150 metri quadrati in tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta;
 - e) **Legge**: l'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2020;
 - f) **Nuova apertura di attività**: l'apertura ex novo di una struttura commerciale qualificabile come esercizio di vicinato, oppure la riapertura di una struttura commerciale preesistente, qualificabile come esercizio di vicinato, che all'atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell'attività da almeno tre anni; il mero subentro, a qualsiasi titolo, di un nuovo gestore non è considerato nuova apertura di attività;
 - g) **Struttura competente e unità organizzativa competente**: rispettivamente, la struttura Strutture ricettive e commercio e l'unità organizzativa Commercio, somministrazione di alimenti e bevande e tutela dei consumatori, entrambe con sede presso l'Assessorato regionale turismo, sport e commercio (Palazzo Lostan, Piazza Severino Caveri, 1 – Aosta);
 - h) **Superficie di vendita di un esercizio di vicinato**: l'area destinata esclusivamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; sono escluse dalla superficie di vendita le aree adibite a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- i) **ULA, Unità Lavorative/Anno:** il numero di persone che, durante tutto l'esercizio, lavorano nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Art. 3 – Disciplina europea in materia di aiuti di Stato

1. I contributi a fondo perduto in «de minimis» previsti dalla legge sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, IT serie L, del 15 dicembre 2023. Per aiuto in regime «de minimis» si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023, non abbia ottenuto negli ultimi tre anni, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola «de minimis» (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a 300.000,00 euro.
2. I contributi a fondo perduto in «de minimis» previsti dalla legge sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2831/2023, con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2832/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2832/2023. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 4 – Importo dei contributi

1. I contributi in «de minimis» a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità previsti dalla legge sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per:
 - a) la **nuova apertura** dell'attività di un esercizio di vicinato nell'anno 2025;
 - b) il **mantenimento dell'attività** di un esercizio di vicinato nell'anno 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso una sola volta, nell'anno di avvio dell'attività dell'esercizio di vicinato.

3. L'importo massimo del contributo per la nuova apertura, di cui al comma 1, lettera a), è pari a 15.000,00 euro.
4. L'importo massimo del contributo per il mantenimento dell'attività, di cui al comma 1, lettera b), è pari a 6.000,00 euro.
5. Nel caso in cui le risorse complessive stanziare a bilancio per l'anno 2025 non siano sufficienti a garantire l'erogazione dell'importo massimo dei contributi previsti ai commi 3 e 4, i contributi destinati a ciascun esercizio di vicinato saranno ridotti proporzionalmente, secondo la seguente formula. Resta comunque fermo che l'importo del contributo di cui al comma 1, lettera a), deve essere pari a 2,5 volte l'importo del contributo previsto al comma 1, lettera b):

$(A \times Z) + (B \times Y) =$ stanziamento complessivo per l'anno 2025

con:

$Z = 2,5 \times Y$

dove:

A è il numero totale degli esercizi di vicinato beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettera a)

B è il numero totale esercizi di vicinato beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettera b)

Z è l'importo del contributo per ciascun esercizio di vicinato beneficiario del contributo di cui al comma 1, lettera a)

Y è l'importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario del contributo di cui al comma 1, lettera b)

6. Ai contributi è applicata una ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Art. 5 – Soggetti beneficiari, requisiti e obblighi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla legge le imprese che sono in possesso di tutti i requisiti seguenti:
 - a) titolarità della gestione di esercizi di vicinato (anche in singole unità locali), ubicati nel territorio della Valle d'Aosta, operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio;
 - b) svolgimento, nell'esercizio di vicinato e nell'anno solare 2025, di almeno un'attività di commercio al dettaglio, prevalente o secondaria, risultante dalla visura della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, e classificata con uno dei codici ATECO 2025 seguenti:

47.11	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
47.3	Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
47.51.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico

47.55.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.62.1	Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche
47.62.2	Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria
47.71.1	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini
47.71.5	Commercio al dettaglio di accessori per l'abbigliamento
47.71.3	Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima
47.72.11	Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per adulti
47.72.12	Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per neonati e bambini
47.73.1	Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica
47.73.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
47.75.0	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
47.73.20	Commercio al dettaglio di rimedi erboristici
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia
47.74.01	Commercio al dettaglio di occhiali e lenti
47.78.3	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, bombole di gas, carbone e legna da ardere
47.78.4	Commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia

c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):

- 1) per ogni esercizio di vicinato, registrazione di un volume di affari medio annuo, calcolato come media del volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni 2022, 2023 e 2024, non superiore a 120.000,00 euro; se l'attività è stata avviata solo nel 2023 o nel 2024, la media è calcolata considerando gli anni per i quali è disponibile la dichiarazione IVA;
- 2) per ogni esercizio di vicinato, impiego di ULA, nell'anno solare 2024, non superiore a 2,5.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), devono:

- a) aver avviato o avviare l'attività dell'esercizio di vicinato nell'anno 2025, entro il 31 dicembre, come certificato dal Registro delle imprese;

- b) non aver cessato o cessare l'attività dell'esercizio di vicinato in data anteriore al 1° gennaio 2028, come certificato dal Registro delle imprese.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), non devono aver cessato o cessare l'attività dell'esercizio di vicinato in data anteriore al 1° gennaio 2026, come certificato dal Registro delle imprese.
4. I contributi sono concessi per ogni esercizio di vicinato beneficiario. I contributi sono concessi anche qualora più esercizi di vicinato beneficiari facciano capo alla medesima impresa.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), sono comunque ammessi ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b):
- a) gli esercizi di vicinato riconosciuti come Centri polifunzionali di servizio ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);
- b) gli esercizi di vicinato che svolgano un'attività commerciale classificata con codice ATECO 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco) o 47.62.1 (Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche) o 47.62.2 (Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria) e, contestualmente, un'attività classificata con codice ATECO 82.10.00 (Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio);
- c) gli esercizi di vicinato che svolgano anche attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio e, contestualmente, almeno una delle attività commerciali, principale o secondaria, di cui al comma 1, lettera b), a condizione che siano ubicati nel territorio di uno dei seguenti comuni della Valle d'Aosta: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençon, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche, Valsavarenche.

Art. 6 – Presentazione della domanda

1. La richiesta di contributo a fondo perduto in regime «de minimis», redatta utilizzando il modello fornito dalla struttura competente, deve essere compilata in ogni sua parte, completa di tutte le informazioni e dichiarazioni sostitutive richieste, e trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo: turismo@pec.regione.vda.it.
2. La domanda deve essere inviata a partire da lunedì 18 agosto 2025 e non oltre le ore 23:59 di venerdì 10 ottobre 2025. Ai fini del rispetto della scadenza, farà fede la data di ricezione telematica della domanda. Le domande pervenute fuori dai termini stabiliti sono dichiarate inammissibili e non sono oggetto di istruttoria.
3. La domanda di contributo a fondo perduto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® e da certificare secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera a), se dovuta ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. Nel caso in cui più esercizi di vicinato facciano capo alla medesima impresa, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per tutti gli esercizi.

Art. 7 – Attestazioni e impegni

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: “*Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020 – anno 2025*”), fatta eccezione per le imprese beneficiarie che eventualmente siano esenti dal pagamento della predetta imposta;
 - b) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa istante, il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) i dati dell'esercizio di vicinato per il quale è richiesto il contributo e il relativo codice ATECO 2025 riferito all'attività oggetto del contributo;
 - d) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a):
 - 1) la data di avvio, o in cui si intende avviare, l'attività dell'esercizio di vicinato nell'anno 2025;
 - 2) che, nell'esercizio di vicinato oggetto della richiesta di contributo, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, non è stata svolta attività di commercio al dettaglio riconducibile allo stesso codice ATECO indicato nella domanda stessa;
 - e) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b):
 - 1) per ogni esercizio di vicinato, il volume d'affari medio annuo, calcolato come media del volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni 2022, 2023 e 2024; se l'attività è stata avviata solo nel 2023 o nel 2024, la media è calcolata considerando gli anni per i quali è disponibile la dichiarazione IVA;
 - 2) per ogni esercizio di vicinato, il numero di ULA impiegati nell'anno solare 2024;
 - f) gli stati e condizioni necessari per verificare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023, i dati dell'impresa intesa come “impresa unica”;
 - g) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - h) che l'impresa beneficiaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - i) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - j) che il conto corrente bancario o postale utilizzato — anche in via non esclusiva — per l'accreditamento dell'agevolazione concessa è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
 - k) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;

- l) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - m) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la domanda di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
 - n) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto delegato, alla stessa deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto dal delegante, digitalmente o con firma autografa. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante medesimo. Tale delega, sottoscritta dal delegante e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della struttura competente.
 3. La domanda deve contenere l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a:
 - a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire ogni controllo ritenuto necessario da parte della struttura competente;
 - c) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a):
 - 1) avviare l'attività dell'esercizio di vicinato entro il 31 dicembre 2025;
 - 2) non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2028;
 - d) limitatamente ai contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b): non cessare l'attività dell'esercizio di vicinato prima del 1° gennaio 2026.

Art. 8 – Procedimento, istruttoria ed erogazione

1. Il termine finale del procedimento amministrativo decorre dal 13 ottobre 2025. La struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e procede alla loro istruttoria secondo il medesimo ordine. L'istruttoria è volta a verificare la regolarità e completezza della domanda e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per poter beneficiare dei contributi. La struttura competente è autorizzata a richiedere all'impresa istante qualsiasi documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del funzionario con posizione di particolare responsabilità dell'unità organizzativa competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, può presentare apposita istanza di rinuncia tramite PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it. Se l'istanza viene trasmessa

prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è annullata d'ufficio e non ha ulteriore seguito. Se invece la rinuncia è presentata successivamente al provvedimento di concessione, il contributo è revocato con atto formale del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, anche qualora non sia ancora stato erogato.

4. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente se, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerge l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo. Le domande pervenute fuori dai termini di cui all'articolo 6, comma 2 sono dichiarate inammissibili e non sono oggetto di istruttoria.
5. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 10.
6. L'erogazione del contributo a ciascuna impresa è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente.

Art. 9 – Controlli

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche a campione, allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo medesimo.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, la struttura competente è autorizzata a:
 - a) chiedere all'impresa beneficiaria ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda di contributo;
 - b) compiere sopralluoghi presso l'esercizio di vicinato oggetto della domanda di contributo.

Art. 10 – Revoca del contributo

1. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati per intero:
 - a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla loro concessione, emerga la non veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa beneficiaria ai fini della concessione medesima o il mancato rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni;
 - b) nel caso in cui l'impresa beneficiaria non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3, lettere a) e b);
 - c) nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - d) nel caso in cui l'impresa beneficiaria formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. I contributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono revocati parzialmente in misura proporzionale al periodo in cui è cessato il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera b), e all'articolo 5, comma 3, salvo comprovati casi di forza maggiore.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), o del comma 2, l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera d), se il contributo non è ancora stato erogato, l'importo da revocare è limitato al contributo concesso; se il contributo è già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 11 – Sanzioni

1. Nei casi di revoca di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), e articolo 10, comma 2, l'impresa beneficiaria incorre anche in una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà a un massimo dell'intero importo dell'aiuto indebitamente fruito; per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).